



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 10067/D.G.

Cagliari, 10 MAR. 2016

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 10/03/2016
nr. 0010067
Classifica XII.1.2
04 - 02 - 00

> AL COMUNE DI MAMOIADA
UFFICIO TECNICO
lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it



Oggetto: Quesito sulla necessità di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici in centro matrice. Chiarimenti in ordine alla nota interpretativa della Direzione Generale recante n. di prot. 29301/DG del 1 luglio 2015.

Si riscontra la cortese nota del 28.01.2016, recante prot. di ingresso n. 3506, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mamoiada, nella quale si chiede alla Scrivente di chiarire le modalità applicative della nota in oggetto ravvisando in essa alcuni aspetti di contraddittorietà, in particolare in relazione alla sua applicazione nella zona urbanistica "A", nel centro di prima e antica formazione, c.d. "centro matrice", bene paesaggistico individuato e tipizzato dal Piano Paesaggistico Regionale.

In termini generali si evidenzia che la Direzione Generale ha inteso formare tale atto a fini eminentemente interpretativi, essendosi verificata la stringente necessità, data la complessità della materia e la difficoltà di darvi attuazione da più parti manifestata, di porre a disposizione di qualsivoglia operatore – sia al personale amministrativo inquadrato nei propri Servizi competenti in materia che a quello comunale adibito alla trattazione delle fattispecie delegate – uno strumento il più possibilmente chiaro ed esaustivo, atto a far luce sulle varie problematiche riscontrate nella pratica.

Si consideri altresì che la normativa di riferimento, di matrice esclusivamente statale, non è di facile lettura e comprensione risultando viepiù <<contorta, oltre che frutto di numerose stratificazioni>>, per utilizzare le stesse espressioni della sentenza del Tar Piemonte Sez. I, n. 1946/14

Più nello specifico, con esclusivo riguardo agli impianti "fotovoltaici", anche la disciplina di tale tipologia impiantistica è denotata dall'oggettiva difficoltà di mettere a punto una coerente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA -
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

ricostruzione normativa. Come riassunto nella nota interpretativa in questione, dalla disamina delle varie norme ivi citate, variamente collegate ed incrociate fra loro – quali, segnatamente, il D. Lgs. 28/11 modificato dal D.L. N. 91/14 (coordinato a sua volta con la L. n. 116/14), D. Lgs. n. 115/08, l'Allegato 1 del DPR n. 139/10 – si può pervenire a mettere a punto, per ogni singola fattispecie in astratto ipotizzabile, il regime autorizzativo previsto dal legislatore.

Si conferma pertanto integralmente la nota in argomento allegando ad ogni modo alla presente, a fini meramente di esemplificazione, una tabella riassuntiva che evidenzia le varie casistiche (enucleate per zona urbanistica e per tipologia di vincolo in ipotesi sussistente) ed il regime autorizzativo previsto dalle norme succitate, per gli impianti fino a 25 mq, ovvero superiori a tale misura.

In definitiva – fermo restando che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione non entrano nel merito dei singoli e specifici interventi ma riguardano solamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte –, anche avvalendosi di tale elaborato, si può rispondere al quesito nei seguenti termini: per impianti fotovoltaici insistenti in zona "A" - centro matrice, siano essi inferiori o maggiori di 25 mq, esclusi quelli posizionati in aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 42 del 2004, se l'impianto è aderente o integrato e comunque compreso entro il perimetro della copertura del fabbricato in cui è installato, non sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica (nemmeno nella forma semplificata). Se l'impianto invece non corrisponde anche a solo uno di tali requisiti, dovrà invece essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria di cui all'art. 146 D. Lgs. 42/04, e questo anche se l'impianto medesimo fosse, in ipotesi, inferiore al limite dimensionale dei 25 mq.

Si ricambiano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni

Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
Province di Sassari e Olbia-Tempio: Dott. G. Serra
Settore Supporto giuridico e controllo deleghe
Responsabile: Dott.ssa F. Sini
Funzionario istruttore: Dott. A. G. Giganti

